

VADEMECUM DELLE MISURE INTRODOTTE IN MATERIA DI RISCOSSIONE DAL DECRETO FISCALE (DL N. 146/2021)



Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE»

(art. 1)



Oggetto

Definizioni agevolate («Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE») dei carichi affidati all'Agente della riscossione



Destinatari

Contribuenti che hanno pagato le rate 2019 delle Definizioni Agevolate («Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE») entro i termini di Legge



Provvedimento

Riammissione alla Rottamazione-ter, "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE" per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal "Decreto Sostegni-bis". Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021



Nuovi termini

Entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte:

- le rate scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020 della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE";
- le rate scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020 del "Saldo e stralcio"
- quelle previste in scadenza nel corso del 2021 di tutte le Definizioni agevolate



Note

Per il pagamento entro questo nuovo termine del 30 novembre 2021 sono ammessi i cinque giorni di tolleranza

Estensione del termine di pagamento delle cartelle

(art. 2)



Oggetto

Estensione dei termini di pagamento delle cartelle notificate dall'Agente della riscossione successivamente al periodo di sospensione



Destinatari

Tutti



Provvedimento

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il pagamento. Fino allo scadere del predetto termine di 150 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora



Periodo

Cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021



Note

Prima del termine di 150 giorni l'Agente della riscossione non potrà dare corso alle attività di recupero del debito iscritto a ruolo

Differimento dei termini di decadenza delle rateizzazioni in corso all'inizio della sospensione Covid-19

(art. 3 comma 1)

Oggetto

Estensione del numero di rate che determinano la decadenza dalle rateizzazioni in corso prima del periodo di sospensione

Destinatari

Tutti i contribuenti con rateizzazioni in corso prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione

Provvedimento

Per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (*), cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa

Periodo

Piani di dilazione in corso all'8 marzo 2020 (*)

Note

Per le rateizzazioni riferite a richieste concesse dopo l'8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate

* per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020

Differimento dei termini di decadenza delle rateizzazioni in corso all'inizio della sospensione Covid-19

(art. 3, commi 2 e 3)



Oggetto

Differimento del termine di pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione in conseguenza all'emergenza epidemiologica

Destinatari

Tutti i contribuenti con provvedimenti di dilazione in essere all'8 marzo 2020 (*)

Provvedimento

Viene differito dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione relative a provvedimenti di dilazione in essere all'8 marzo 2020 (*)

Periodo

Rate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021

Note

I contribuenti decaduti da piani di rateizzazione in essere all'8 marzo 2020 (*), sono automaticamente riammessi alla rateizzazione originaria e devono effettuare il pagamento delle rate sospese entro il 31 ottobre 2021

* per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020